

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4844 del 21/09/2023
Oggetto	ATTO DI CONCESSIONE - REG. REG.LE N. 41/2001 ART. 27 E L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - IMPRESA INDIVIDUALE RATTI SERENELLA - RINNOVO CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL SUB-ALVEO DEL TORRENTE TIDONE IN COMUNE DI ALTA VAL TIDONE (PC), FRAZIONE NIBBIANO V.T., LOCALITÀ MOLINO DI FERRO, AD USO IRRIGUO E PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON CONDOTTA - PROC. PC15A0020 - SINADOC 40724/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4940 del 19/09/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventuno SETTEMBRE 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: REG. REG.LE N. 41/2001 ART. 27 E L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. – IMPRESA INDIVIDUALE RATTI SERENELLA - RINNOVO CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL SUB-ALVEO DEL TORRENTE TIDONE IN COMUNE DI ALTA VAL TIDONE (PC), FRAZIONE NIBBIANO V.T., LOCALITÀ MOLINO DI FERRO, AD USO IRRIGUO E PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON CONDOTTA - PROC. PC15A0020 – SINADOC 40724/2022

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005, 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n. 69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot.

con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- con atto n. 6761 del 19/12/2017 di questo Servizio, veniva rilasciata, ai sensi dell'art. 5 e seg. del R.R. n. 41/2001, all'Impresa Individuale Ratti Serenella (C.F.: RTTSNL51E45F885T e P.I.V.A.: 00853130334), la concessione, codice procedimento PC15A0020, per la derivazione di acqua pubblica superficiale da sub-alveo del Torrente Tidone, con scadenza fissata al 31/12/2022;
- la titolare della suddetta Impresa Individuale, con istanza, assunta al protocollo ARPAE con il n. 210284 in data 22/12/2022, ha richiesto il rinnovo, senza varianti, della concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali da sub alveo, avente le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzetto profondo 5 m.;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Alta Val Tidone (PC), Frazione di Nibbiano V.T., Località Molino di Ferro, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del suddetto Comune alla sezione A foglio n. 17, fronte mappali 103 e 91; coordinate UTM-RER: X: 530.064 Y: 976.622;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a 5 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 10.000 m³/anno;
 - occupazione con condotta idrica di adduzione dell'acqua, di 125 mm di diametro e posizionata nel sottosuolo di terreni appartenenti al demanio fluviale regionale del Torrente Tidone per un tratto

di lunghezza di 15 m, in un tratto identificato catastalmente alla sezione A foglio n. 17, fronte mappali 103 e 91 del N.C.T. del Comune di Alta Val Tidone (PC);

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di rinnovo della concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali da sub-alveo ai sensi dell'art. 27 R.R. 41/2001;

CONSIDERATO che, in base alla valutazione ex ante condotta col "metodo Era" di cui alla c.d. "Direttiva Derivazioni" (Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po, delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "Repulsione", definiti dalla medesima direttiva;

CONSIDERATO, DI CONSEGUENZA, ai fini di tutela della risorsa idrica, di mantenere la prescrizione dell'installazione del misuratore volumetrico con dichiarazione annuale dei volumi prelevati;

DATO INOLTRE ATTO che:

- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "irriguo" e che l'importo del canone annuo per la derivazione dell'acqua riferito al 2023, visto il volume da concedere, corrisponde a € 47,13;
- che l'occupazione del suolo demaniale è temporaneo in quanto legato al solo periodo di prelievo della risorsa idrica demaniale qui concesso e che, pertanto, quanto dovuto per il canone annuo 2023, è determinato nell'importo pari a 194,62 €;
- la L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi;
- che, pertanto, l'importo del canone annuale dovuto per la concessione di cui trattasi, per l'anno 2023, ammonta a complessivi **241,75 €**;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 23 comma 1, del Regolamento Regionale n. 41/2001, viene adottato un unico provvedimento di concessione comprendente sia la derivazione di acqua sia l'attraversamento dell'area demaniale (art. 20 comma 8, della L.R. 7/2004);

RITENUTO di stabilire che il deflusso minimo vitale (DMV) da lasciare defluire in alveo a valle della derivazione sia pari a 0,20 m³/s nel periodo estivo e 0,28 m³/s nel periodo invernale;

RICHIAMATO il parere idraulico favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po della Regione Emilia-Romagna, assunto al protocollo ARPAE con il n. PGPC.2017.6567;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, fino all'anno 2023;
- in data 18/01/2018 ha versato la somma pari a 250,00 € a titolo di deposito cauzionale;

CONSIDERATO, INFINE, che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso agricolo", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo della concessione codice pratica PC15A0020;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** all'Impresa Individuale Ratti Serenella (C.F.: RTTSNL51E45F885T e P.I.V.A.: 00853130334), fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione per la derivazione di acque

pubbliche superficiali con occupazione di terreni demaniali, codice pratica PC15A0020, ai sensi dell'art. 27 del R.R. n. 41/2001 e dell'art. 20 della L.R. 7/2004, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzetto profondo 5 m;
- ubicazione del prelievo: Comune di Alta Val Tidone (PC), Frazione di Nibbiano V.T., Località Molino di Ferro, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del suddetto Comune alla sezione A foglio n. 17, fronte mappali 103 e 91; coordinate UTM-RER: X: 530.064 Y: 976.622;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a 5 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 10.000 m³/anno;
- corpo idrico interessato: Torrente Tidone, cod. 010500000000 4 ER;
- occupazione con condotta idrica di adduzione dell'acqua, di 125 mm di diametro e posizionata nel sottosuolo di terreni appartenenti al demanio fluviale regionale del Torrente Tidone per un tratto di lunghezza di 15 m, in un tratto identificato catastalmente alla sezione A foglio n. 17, fronte mappali 103 e 91 del N.C.T. del Comune di Alta Val Tidone (PC);

2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 31/12/2032**;
3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 14/09/2023;
4. **di dare atto** che quanto dovuto per i canoni, maggiorati degli interessi legali, sino all'anno 2023 è stato pagato;
5. **di dare, altresì, atto** che la somma, richiesta a titolo di deposito cauzionale, è stata versata;
6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
8. **di rendere noto** che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
9. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
10. **di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
dott.a Anna Callegari**

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo della concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali con occupazione di terreni demaniali, rilasciata all'Impresa Individuale Ratti Serenella (C.F.: RTTSNL51E45F885T e P.I.V.A.: 00853130334), codice pratica PC15A0020.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da un pozzetto profondo 5 m con diametro della colonna di rivestimento di 1.500 mm nel quale è posizionata un'elettropompa sommersa, di 50 kW di potenza, 150 di prevalenza; l'acqua derivata viene poi inviata a un vaso di raccolta acqua in Località C. Colombarola, nei terreni di proprietà aziendale.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Alta Val Tidone (PC), Frazione di Nibbiano V.T., Località Molino di Ferro, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del suddetto Comune alla sezione A foglio n. 17, fronte mappali 103 e 91; coordinate UTM-RER: X: 530.064 Y: 976.622.
3. L'occupazione con condotta idrica per l'adduzione dell'acqua di 125 mm di diametro e posizionata nel sottosuolo di terreni appartenenti al demanio fluviale regionale del Torrente Tidone, per un tratto di lunghezza di 15 m, in un'area identificata catastalmente alla sezione A foglio n. 17, fronte mappali 103 e 91 del N.C.T. del Comune di Alta Val Tidone (PC).

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo (irrigazione di soccorso), e può essere utilizzata esclusivamente per i terreni agricoli censiti al N.C.T. del Comune di Alta Val Tidone (PC), sezione A foglio n. 17, mappali n.ri 188, 186, 187, 189, 133, 66, 202, 182, 180, 181, 201, 203, 204, 184, 90 e 146 della superficie complessiva di circa 12.00.00 Ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 5 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 10.000 m³/anno.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Torrente Tidone, cod. 010500000000 4 ER .

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli

importi minimi di tali canoni.

2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone determinato per l'annualità 2023 ammonta a **241,75 €** e si articola in due componenti, una relativa al volume d'acqua prelevato (47,13 €) e l'altra costituita dal canone dovuto per l'occupazione di terreni demaniali (194,62 €).
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.
7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
8. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **250,00 €**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2032**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori,

con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

9. Deflusso minimo vitale: Il concessionario è tenuto a garantire il rilascio di un deflusso minimo vitale pari a 0,20 m³/s nel periodo estivo e 0,28 m³/s nel periodo invernale a valle del punto di prelievo. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

La titolare dell'Impresa Individuale Ratti Serenella (C.F.: RTT51E45F885T e P.IVA: 00853130334), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 14/09/2023, firmato per accettazione dalla titolare della concessionaria.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.